



**CAMERA DI COMMERCIO  
IRPINIA SANNIO**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIAMMISSIONE DI CNA AVELLINO ALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA PER I SETTORI “INDUSTRIA” E “TRASPORTI E SPEDIZIONI”**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza di dare avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico;

vista la determinazione commissariale n.44 del 26.6.2023 con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art. 13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;

vista la determinazione commissariale adottata in data 28 luglio 2023 relativa alla pubblicazione dell'Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 – dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania - ed alla nomina del Dott. Luca Perozzi - allora Segretario Generale - quale Responsabile del relativo procedimento;

vista la determinazione commissariale n. 107 del 21.11.2023 con la quale lo scrivente, attuale Segretario Generale, è stato nominato Responsabile della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156, indetta con provvedimento n.57 del 28 luglio 2023, in sostituzione del Dott. Perozzi;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui, tra l'altro, al D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219 ;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

tenuto presente che lo scrivente, nel corso dell'istruttoria di competenza, ha quantificato l'ammontare della quota associativa ai fini della effettività della adesione ovvero della non simbolicità della stessa alla luce delle indicazioni rinvenute nella sentenza del 31-07-2015 n. 10567 del TAR Lazio Roma



Sez. III ter - talchè è stato stabilito di considerare simboliche le quote sproporzionate rispetto al valore medio riscosso dalle altre associazioni del medesimo settore intendendo per tali gli importi di quota associativa dell'impresa di valore inferiore al 70% del valore medio ponderato - e che in esito a detta verifica ha adottato n. 9 provvedimenti di esclusione di altrettante Associazioni, relativamente ai settori "Industria", "Servizi alle Imprese" e "Trasporti e Spedizioni" ;

tenuto presente altresì che, terminate le attività per la parte di procedura di competenza del RUP, a giugno 2025 sono stati trasmessi al Presidente della Giunta regionale della Campania gli atti, i dati, i documenti previsti nonché le integrazioni richieste e successivamente le decisioni sui contenziosi man mano che dette decisioni sono intervenute – ivi comprese le sentenze n.41/2026 e n.42/ 2026 del Tar Campania, Sezione di Salerno di accoglimento dei ricorsi presentati da due Associazioni partecipanti alla procedura di rinnovo avverso l'esclusione dalla partecipazione all'assegnazione dei seggi per il settore "industria" a causa della cd. "simbolicità" della quota associativa, evidenziando che i dati trasmessi dallo scrivente già prevedevano la partecipazione delle stesse Associazioni al settore "industria", alla luce delle ordinanze n. 230/2025 e n. 229/2025 del 10 giugno 2025 pubblicate in data 11.6.2025;

vista la nota della Regione Campania prot. n. 0494727/2026 del 29/05/2026 acquisita al protocollo della Camera al n. 12760 in pari data, avente ad oggetto "*Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio. Trasmissione nota MIMIT - u.0075964 del 02.04.2026 e richiesta di supplemento istruttorio*" recante in allegato i chiarimenti richiesti dalla Regione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardo l'applicazione del requisito della quota associativa di importo non meramente simbolico e le procedure di accertamento del numero degli addetti dichiarati;

tenuto presente che, con la suddetta nota del 29/5/2026, la Regione Campania riguardo la questione della rilevanza della misura della quota associativa versata dagli iscritti per il conteggio ai fini della rappresentatività dell' Associazione **ha fatto rilevare che** "*il MIMIT ha richiamato la Sentenza del TAR Campania, Sezione di Salerno, n. 42/2026. Secondo il Giudice amministrativo "l'individuazione del criterio di stima introdotto dalla Camera di commercio Irpinia-Sannio quale parametro di valutazione della congruità della quota associativa (id est di iscrizione alle varie associazioni imprenditoriali), da cui far dipendere la partecipazione delle associazioni interessate alla assegnazione dei seggi del Consiglio camerale, essendo stato individuato in difetto del relativo potere, riservato alla potestà regolamentare statale, risulta illegittimo», inficiando così la legittimità sia del preavviso sia del provvedimento camerale di esclusione"* ;

**considerato che** la Regione Campania, con la ripetuta nota del 29/5/2026, ha espressamente richiesto di disapplicare il criterio sulla congruità della quota associativa individuato da questa Camera di commercio Irpinia-Sannio non solo avuto riguardo alle due Associazioni vincitrici dei ricorsi presentati al Tar Campania, Sezione di Salerno "**ma a tutte le associazioni potenzialmente interessate**" al fine di garantire uniformità di procedimento amministrativo;

vista la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n.0075964 del 02.04.2026;

**viste le sentenze** n.41/2026 e n.42/ 2026 del Tar Campania, Sezione di Salerno in entrambe le quali è dato leggere che "*può escludersi la configurabilità di un potere della singola Camera di Commercio di modificare o integrare i criteri e le modalità stabiliti dal D M 4 agosto 2011 n 156,*



*con modalità e criteri per la designazione dei componenti del Consiglio Camerale non contemplati da Regolamento medesimo e, come nel caso di specie, finalizzati a stabilire discrezionalmente il valore "non simbolico" della quota di iscrizione versata dagli aderenti ad una determinata associazione»;*

richiamato il proprio precedente provvedimento **n. 114 del 24/3/2025** con il quale, a causa della cd. "simbolicità" della quota associativa – rilevata alla luce delle indicazioni rinvenute nella sentenza del 31-07-2015 n. 10567 del TAR Lazio Roma Sez. III ter – **CNA AVELLINO** è stata esclusa dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale per i settori "**INDUSTRIA**" e "**TRASPORTI E SPEDIZIONI**;

in ottemperanza alla richiesta della Regione Campania su conforme parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

visto l'art. 21 novies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,

#### **DETERMINA**

1. per le disposizioni e i motivi esposti in narrativa, che si hanno integralmente richiamati nel presente dispositivo provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 novies della legge 7 agosto 1990 n. 241, di annullare in autotutela il provvedimento **n. 114 del 24/3/2025**;
2. per l'effetto, di riammettere l'Associazione **CNA AVELLINO** alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio – Settori "**INDUSTRIA**" e "**TRASPORTI E SPEDIZIONI**;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione in oggetto a mezzo pec;
4. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale sul sito internet della Camera di Commercio Irpinia Sannio ([www.irpiniasannio.camcom.gov.it](http://www.irpiniasannio.camcom.gov.it)) nell'apposita sezione denominata "Procedura di rinnovo del Consiglio della C.C.I.A.A. Irpinia Sannio".

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notifica.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Raffaele De Sio)**

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*